

SCHEMA DI POLITICA GESTIONALE AMMINISTRATIVA – IMPEGNO DI LUNGO PERIODO SULLE MODALITA' DI GESTIONE DEL PATRIMONIO FORESTALE DEL COMUNE DI ASIAGO

Il Comune di Asiago, all'interno del Progetto di Certificazione a marchio FSC del patrimonio silvo – pastorale, approva il seguente schema di Politica gestionale amministrativa che rappresenta un impegno di lungo periodo sulle modalità di gestione del Patrimonio Forestale.

1. POLITICA FORESTALE

Il Comune si impegna con tutti i mezzi disponibili per evitare:

- a) Taglio illegale di legno;
- b) Taglio di legno quando l'operazione rappresenti violazione di tradizioni o diritti dei cittadini;
- c) Taglio di legno in Foreste ad Alto valore di Conservazione laddove le operazioni potrebbero minacciare l'ecosistema e le specie viventi presenti;
- d) Taglio di legno in piantagioni o in aree boscate non destinate ad utilizzazioni forestali dal Piano di Riassetto vigente;
- e) Taglio di legno in foreste dove sono stati posti a dimora alberi geneticamente modificati.

2. PROCEDURE

Il Comune di Asiago adotta una serie di strumenti procedurali che descrivono e classificano le metodologie operative rispondenti a quanto previsto dagli Standard&Principles FSC.

3. FORMAZIONE

Il Comune di Asiago dispone di un sistema di formazione del personale tale da garantire una corretta preparazione delle persone chiamate alla gestione del patrimonio forestale secondo gli standards FSC. I processi di formazione del personale sono registrati e controllati dal Responsabile di Settore che garantisce l'aggiornamento continuo.

4. INFORMAZIONE

Il Responsabile dell'Ufficio Patrimonio ed Ecologia del Comune di Asiago si occupa dell'informazione su due livelli:

- a) Informazione interna: il personale che si occupa della gestione del patrimonio silvo-pastorale viene regolarmente informato sulle normative e leggi che interessano la gestione forestale emanate dal Legislatore;
- b) Informazione esterna: il Comune attraverso i mezzi di comunicazione pubblica informa i cittadini aventi diritto di uso civico ed i portatori di interesse della politica forestale adottata secondo gli standards ed i principi del marchio FSC dal Comune di Asiago.

5. REGISTRAZIONI

L'Ufficio Patrimonio del Comune di Asiago mantiene registrati tutti gli atti e le comunicazioni inerenti la gestione del patrimonio silvo-pastorale per almeno 5 anni. Le registrazioni vengono utilizzate per migliorare i processi gestionali e decisionali.

6. PRESCRIZIONI PARTICOLARI

Il Comune di Asiago non effettua né promuove il commercio di specie vegetali ed animali inserite nelle appendici CITES I, II e III come previsto dal D.M. 31/12/1983 in attuazione dei regolamenti CEE n. 3626/82 del 31/12/1983 e 3418/1983 concernenti l'applicazione nella Comunità Europea della Convenzione di Washington sul commercio internazionale delle specie minacciate di estinzione. Il Comune ha preso visione dei suddetti allegati la propria gestione esclude qualsivoglia interferenza negativa con le popolazioni animali e vegetali di cui alle appendici CITES I, II e III, non essendovi rappresentanti nella componente biotica afferenti ai processi di gestione forestale. Nessuna forma di commercio delle specie animali e vegetali di cui alle appendici CITES I, II e III può essere effettuata all'interno del patrimonio silvo-pastorale del Comune di Asiago.

Il Comune di Asiago si impegna per salvaguardare i diritti dei lavoratori, sia dipendenti che terzi, che operano all'interno del patrimonio silvo-pastorale del Comune. A tal fine devono essere rispettati i protocolli ratificati di cui agli articoli 29; 77; 87; 98; 100; 105; 111; 138; 182 dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro (ILO).

Al fine di tutelare gli ecosistemi e le dinamiche naturali, il Comune di Asiago non utilizza nessun pesticida in foresta. Eventuali criticità fitosanitarie sono affrontate con metodologie alternative alla lotta chimica. All'interno del patrimonio silvo-pastorale del Comune di Asiago non viene impiegato nessun organismo geneticamente modificato, in caso di necessità di riforestazione di porzioni di bosco danneggiato è possibile utilizzare solamente materiale certificato ai sensi del D. Lgs. 10 novembre 2003, n. 386 - Attuazione della direttiva 1999/105/CE relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione.